



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

IL SINDACO



PROTOCOLLO
N° 5253

ORDINANZA
N° 19

DATA DI EMISSIONE
13 luglio 2010

IL SINDACO

CONSIDERATO che il territorio comunale può essere gravemente danneggiato da incendi suscettibili di espansione su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati, incolti e/o abbandonati, e pascoli limitrofi a dette aree, particolarmente nella stagione estiva:

RITENUTO necessario, per evitare o quantomeno attenuare la recrudescenza del fenomeno, predisporre idonee misure atte a prevenire l'insorgenza e la diffusione degli incendi con pericolo per la pubblica incolumità;

VISTA la Legge 21.03.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la L.R. 7 maggio 1996 n.11 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28/02/1987, n° 13 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 113 del 17/06/2010 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità incendi boschivi – anno 2010";

VISTA la nota del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con prot. n° 9110 del 01.07.2010, pervenuta a mezzo fax in data 08.07.2010 e acquisita agli atti del Comune di Pisciotta al prot.n°5107 in pari data

VISTA la legge 225/92 che ai sensi e per effetto dell' art. 2 commi a e b definisce all' art. 15 le competenze del Sindaco;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli art. 449 e 650 C.P..

ATTESO che dai dati statistici elaborati dal competente Settore Foreste e Pesca della Regione Campania emerge che gli incendi si verificano con maggiore frequenza nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno;

RILEVATO che, anche nella corrente stagione, esistono condizioni climatiche che determinano lo stato di grave pericolosità potenziale d'incendio per le zone boscate della Regione Campania;

DICHIARA

lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio di Pisciotta fino al **30 settembre 2010**;

ORDINA

1. Ai proprietari ed ai conduttori dei terreni compresi tra le aree boscate, cespugliate, arborate, nonché di quelli coltivati, incolti e/o abbandonati e pascoli limitrofi a dette aree, di procedere, sotto propria personale responsabilità per l'intera estensione dell'area interessata, alla pulizia di stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione ed altre lavorazioni di pascoli nudi e incolti, al mantenimento dei terreni in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie ed altre forme di vegetazione spontanea, al fine di garantire la sicurezza antincendio e per mitigare rischi di natura igienico-sanitaria;
2. Ai proprietari frontisti stradali alla pulizia, per una fascia non inferiore a 50 (cinquanta) metri, dei propri terreni da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innescò di incendi e la propagazione del fuoco;
3. A tutti i privati cittadini è fatto l'assoluto divieto di accensione di fuochi all'aperto nei boschi e per una distanza da essi inferiore a 100 metri;
4. A tutti i privati cittadini è fatto l'assoluto divieto di accensione di fuochi nei pascoli;
5. La bruciatura delle stoppie può essere praticata a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata una "fascia protettiva" per tutta l'estensione direttamente confinante con il boschi e foreste o con altre proprietà, per una larghezza non inferiore a 10 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;

Inoltre **VIETA** di:

- abbandonare mozziconi accesi nelle aree esterne al centro abitato;
- bruciare le stoppaie o altri residui vegetali su qualsiasi terreno nelle giornate ventose;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato d'incendio.

I trasgressori della presente ordinanza si rendono responsabili dei danni che dovessero verificarsi a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili ed immobili e saranno denunciati ai sensi dell'art. 449 e 650 del C.P. I trasgressori saranno soggetti al pagamento delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale.

Gli Uffici della Polizia Municipale, per quanto di competenza, nonché le Forze dell'Ordine sono tenute a vigilare per il rispetto della presente ordinanza cui sarà data ampia pubblicità attraverso l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, nonché la stampa ed affissione manifesti murale in tutto il territorio comunale, oltre all'inserimento nel sito internet del Comune.

A chiunque è fatto obbligo di rispettare la presente ordinanza.

Dalla Sede Comunale, 13 luglio 2010



Il Sindaco
Cesare Festa
Cesare Festa